

## **BGer 6B\_136/2019 vom 12. Februar 2019**

Bundesgericht, 2019-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_136\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_136_2019)

FR: TF 6B\_136/2019 du 12 février 2019

IT: TF 6B\_136/2019 del 12 febbraio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

#### **E. 2**

B. \_\_\_\_\_,

opponenti.

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 12 dicembre 2018 dalla Corte dei reclami penali

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto

n. 60.2018.230).

Considerando:

che A. \_\_\_\_\_ ha presentato il 17 aprile 2018 una querela penale nei confronti di B. \_\_\_\_\_ per i titoli di diffamazione e di calunnia in relazione a delle espressioni scritte da quest'ultimo che sarebbero state lesive dell'onore della querelante;

che, con decisione del 22 agosto 2018 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei reati prospettati;

che, contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);

che, con sentenza del 12 dicembre 2018, la CRP ha respinto il reclamo, ritenendo meritevole di tutela la decisione del magistrato inquirente;

che A. \_\_\_\_\_ impugna con un ricorso del 30 gennaio 2019 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione;

che, in via subordinata, la ricorrente chiede di rinviare gli atti al Ministero pubblico per la continuazione del procedimento penale;

che non sono state chieste osservazioni sul gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che spetta al ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);

che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziale il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B\_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B\_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B\_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);

che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B\_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B\_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);

che la ricorrente si limita a richiamare la sua veste di querelante, di danneggiata e di accusatrice privata nel procedimento penale;

che non spiega tuttavia, né sostanzia, quali pretese civili intende fare valere in relazione con le espressioni scritte dall'opponente e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;

che nella fattispecie l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, laddove richiama la sua veste di querelante, la ricorrente sarebbe legittimata ad adire il Tribunale federale, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);

che questa ipotesi non entra però qui in considerazione, siccome non sono invocate irregolarità concernenti il suo diritto di querela (cfr. art. 30 segg. CP);

che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente sarebbe abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);

che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);

che, richiamando l' art. 29 Cost. , la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere sufficientemente motivato la propria decisione;

che questa censura tende a rimettere in discussione la valutazione di merito contenuta nel giudizio impugnato, ciò che la ricorrente non è abilitata a fare, difettandole la legittimazione;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla  
ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.